

Consiglio dei ministri/2. Via libera al decreto legislativo che apre la strada agli strumenti telematici

# Atto digitale negli studi notarili

## Spazio a rogiti, scritture private autenticate e copie elettroniche

Angelo Busani

L'atto pubblico notarile, e cioè la forma giuridica cui il nostro ordinamento attribuisce il rango più elevato e più solenne, e la tecnologia più avanzata hanno avuto il loro spozialio con il decreto legislativo con il quale ieri il Consiglio dei ministri ha sancito il definitivo approdo nel nostro ordinamento dell'atto notarile informatico: la conseguenza pratica è che, d'ora innanzi, tutto lo spettro dell'attività notarile - e quindi non solo l'atto pubblico, ma anche la scrittura privata autenticata, la tenuta del repertorio e degli altri registri, il rilascio di copie, eccetera - potrà essere contraddistinto dall'utilizzo del supporto informatico, anziché di quello cartaceo.

Ogni notaio dovrà obbligatoriamente essere munito di firma digitale, e cioè di quel tipo di firma elettronica che, basandosi sul sistema di chiavi crittografiche, rappresenta il sistema che offre le maggiori garanzie di sicurezza. E proprio la firma digitale rappresenta il perno attorno al quale ruota il nuovo sistema: dalla trasmissione dell'atto, alla sua trasmissione alla sua conservazione. Con riguardo anzitutto alla formazione dell'atto pubblico, la procedura da seguire consisterà:

**LA CONVIVENZA**  
Il nuovo sistema non elimina la possibilità di predisporre documenti su carta

■ nella lettura che il notaio ne farà mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici;

■ nella sottoscrizione elettronica che i partecipanti all'atto apporneranno personalmente all'atto formato digitalmente: per i clienti, si potrà trattare anche di una firma elettronica non qualificata e, da un lato, perché la garanzia della veridicità del documento verrà comunemente offerta dalla firma digitale del notaio e, dall'altro, perché, in tal modo, si incentiverà l'utilizzo

z delle tecnologie informatiche da parte della generalità dei cittadini, rendendo possibile la sottoscrizione informatica anche da parte di chi non sia in possesso di firma digitale o di altri strumenti qualificati di firma;

■ nella sottoscrizione del notaio in presenza delle parti mediante la sua firma digitale.

Per gli atti notarili, dunque, il supporto cartaceo e il supporto digitale diverranno equivalenti: ancora, all'atto digitale potranno essere allegati documenti formati digitalmente o documenti formati su carta e poi resi digitali; viceversa, all'atto cartaceo potrà essere allegata la stampa del documento digitale.

Anche per le copie che il notaio rilascerà si avrà la stessa fungibilità, e così si potranno avere copie informatiche di atti cartacei e copie cartacee di documenti digitali (accanto, naturalmente, alle tradizionali copie cartacee di atti di carta e alle nuove copie digitali di atti informatici).

Un'originale soluzione è stata poi ideata per risolvere il problema della conservazione da parte del notaio degli atti formati digitalmente, visto che una delle funzioni precipue del notaio è appunto quella di conservare i propri atti: per evitare a ciascun notaio di doversi costruire in proprio una struttura di conservazione digitale, la struttura in questione sarà apprestata per tutti dal Consiglio nazionale del notaio, che la finanzia senza oneri per lo Stato.

La struttura informatica centralizzata peraltro servirà non solo come recipiente degli atti formati digitalmente, ma anche per raccogliere le copie digitali che i notai dovranno confezionare per i loro atti formati su supporto cartaceo.

In altri termini, in questo enorme contenitore di dati, verrà racchiusa tutta l'attività notarile, sia che abbia origine informatica sia che abbia origine cartacea. Inoltre, nel medesimo contenitore verranno riversati i dati del repertorio informatico che verrà compilato giornalmente dai notai in sostituzione di quello stampato su carta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Cosa cambia per il cittadino

#### Cosa può fare il cittadino

■ Può scegliere se avvalersi di un atto informatico o su carta

■ Per ottenere la stipula di un atto pubblico informatico il cittadino dovrà utilizzare la propria firma elettronica anche non qualificata. La minore affidabilità delle firme elettroniche non qualificate viene compensata dalla funzione di garanzia del notaio, alla presenza del quale l'atto viene sottoscritto dalle parti

■ I cittadini/le imprese, se non è previsto altrimenti dalla legge, potranno ottenere un atto notarile (sotto forma di scrittura privata autenticata)

rivolgendosi contemporaneamente a due diversi notai collegati tra loro attraverso la Rete unitaria del notariato (Run), la intranet che collega tutti i notai presenti sul territorio nazionale

#### L'attività del notaio

■ Il notaio redige l'atto direttamente sul computer, lo legge dal computer e appone dopo le firme delle parti anche la sua firma digitale

#### Gli effetti giuridici

■ Dal punto di vista degli effetti giuridici l'atto pubblico su supporto cartaceo e

informatico sono equivalenti

■ Gli atti notarili informatici saranno conservati dai notai che ne manterranno la disponibilità esclusiva per il rilascio di copie finché sono in esercizio

■ L'utilizzo dell'atto notarile informatico non è obbligatorio, va fatto solo con il consenso di entrambe le parti

■ Le spese di conservazione degli archivi informatici sono interamente a carico del notaio

■ Già da oggi possono essere rilasciate in formato digitale anche le copie degli atti cartacei

Gli altri provvedimenti. Missioni di pace prorogate per sei mesi

## In arrivo le correzioni al codice ambientale

Elena Simonetti

Via libera del governo al prolungamento delle missioni internazionali di pace per il secondo semestre 2010. Il consiglio dei ministri ha infatti approvato ieri, tra gli altri provvedimenti, anche il decreto legge che rifinanzia, sino alla fine dell'anno, le operazioni di peace-keeping attualmente in atto.

Procedure più semplici e semplificazioni in arrivo, invece, per gli impianti industriali sottoposti alle norme nazionali e comunitarie che disciplinano la valutazione integrata di impatto ambientale. È stato infatti licenziato in via definitiva il Dlgs che modifica alcune parti del Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006). Il testo estende, da un lato, le garanzie di verifica poste a tutela dell'interesse pubblico sulle nuove opere sin dalla fase

di pianificazione e programmazione e, disciplina, dall'altro, l'invio telematico della dichiarazione che apre l'iter autorizzatorio. Primo sì di Palazzo Chigi, poi, allo schema di Dlgs che dispone l'allineamento delle norme di diritto interno alla decisione 2008/009/Gai del Consiglio sull'applicazione del principio di reciproco riconoscimento delle sentenze penali e detentive ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Il testo, varato in attuazione della legge contenuta nella legge comunitaria 2008 (L. n. 88/2009), sarà sottoposto al parere delle Camere. Le nuove disposizioni nell'inciso, tra l'altro, le procedure di trasferimento delle persone condannate e detenute in un altro Paese, prevedendo che lo stesso avvenga nei 30 giorni successivi al riconoscimento della sentenza

di condanna da parte dello Stato che ne cura l'esecuzione. L'accelerazione dell'iter amministrativo consentirà anche di alleggerire il numero dei cittadini europei che sono in custodia presso le carceri italiane. Iter semplificato anche per la procedura di arresto provvisorio di persone appartenenti all'Unione europea e ricercate all'estero per l'esecuzione della sentenza di condanna. Sigillo finale del Governo, poi, sul regolamento di esecuzione del 6° censimento generale dell'agricoltura per l'aggiornamento e la validazione del registro delle aziende di settore che viene curato dall'Istat. È stato, infine, autorizzato il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente (Area V) dei comparti scuola e istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale nonché quello dei dirigenti (Area VI) del comparto enti pubblici non economici e agenzie fiscali per il periodo 2006-2009 e dei relativi bienni economici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte costituzionale. Illegittima la legge campana

## No ai quattro chilometri tra segnalazione e autovelox

Maurizio Caprino  
ROMA

Bocciata su tutta la linea. La legge della Campania che voleva "moralizzare" i controlli di velocità sulle strade di proprietà regionale (la Lr 10/09) è stata dichiarata incostituzionale per intero dalla Consulta, come richiesto dalla presidenza del consiglio. La sentenza (la 223/10, emessa il 21 giugno e depositata ieri) non solo ribadisce la competenza statale esclusiva su tutte le questioni attinenti alla circolazione stradale (confermando la sentenza 428/04), ma conferma i dubbi su alcune singole disposizioni della legge campana che avevano da subito lasciato interdetti, come lo scoppio «esclusivamente preventivo» dei controlli e la distanza tra segnale di preavviso e rilevatore di velocità

stabilita rigidamente in quattro chilometri.

Sotto il profilo della competenza, la regione aveva obiettato che la sua legge riguardava solo le strade di proprietà regionale. Ma la Consulta ha ricordato che - come già aveva stabilito con la sentenza 428/04 - la riforma del Titolo V della Costituzione va riferita all'intera materia della circolazione (articolo 117, comma 2, lettere h e l), a prescindere dal tipo di strada.

Quanto allo scopo dei controlli, i giudici costituzionali sembrano trarre le righe "bacchettare" il legislatore campano per l'approssimazione della terminologia: la legge pare vietare le sanzioni per eccesso di velocità. La difesa della regione aveva asserito che si voleva solo ribadire l'esigenza di prevenire le infrazioni più che di

reprimerle, ma la Consulta è rimasta alla formulazione letterale. Anche perché tutta la normativa nazionale varata almeno dal 2007 è già chiara nel privilegiare lo scopo preventivo.

C'è, invece, netto contrasto con la norma nazionale (Dm Trasporti 15 agosto 2007) sulla distanza tra segnale di preavviso e rilevatore. La legge campana stabilisce quattro chilometri (cosa che tra l'altro rende impossibili i controlli in centri abitati e su strade con qualche incrocio), mentre il Dm è molto più elastico, dovendo tener conto della molteplicità di situazioni possibili. Peraltro ora alla Camera - nell'ambito del Ddl 1720 di modifica al Codice della strada - si discute se rendere obbligatoria una distanza di almeno un chilometro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop al mandato per residenti in Italia

## Non va consegnato il cittadino della Ue

Marina Castellana

Il reinserimento del condannato prima di tutto. Anche se si tratta di un cittadino di un altro Stato membro: se risiede in Italia e ha qui i propri legami familiari ha diritto di opporsi all'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti. È la conclusione raggiunta dalla Corte costituzionale che, nella sentenza n. 227 depositata ieri (relatore Giuseppe Tesaro), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 69/2005 che ha recepito la decisione quadro 2002/584/Gai sul mandato di arresto europeo. Per la Consulta, la

norma è contraria all'articolo 117 della Costituzione perché riconosce il diritto di opporsi alla consegna unicamente al cittadino italiano, ma non a quelli di altri Stati Ue che hanno residenza o dimora in Italia, malgrado questa possibilità sia prevista nella decisione quadro.

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità proprio tenendo conto delle norme della decisione quadro - come interpretate dalla Corte di giustizia Ue - e del Trattato di Lisbona. L'articolo 4, par. 6 della decisione quadro - osservano i giudici costituzionali - stabilisce che gli Stati membri possono prevedere, tra i motivi di non esecu-

zione facoltativa del provvedimento, l'ipotesi in cui la persona dimorante nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi abbia la residenza. L'Italia si è avvalsa di questa possibilità, ma ne ha limitato la portata al solo caso in cui si tratti di un cittadino italiano. Una scelta, questa, che certo contrasta con l'obiettivo del reinserimento sociale del condannato. Eppure, precisa la Corte costituzionale, il reinserimento deve essere garantito proprio lì dove il condannato ha la sua residenza stabile, «il luogo principale degli interessi, dei legami familiari, della formazione dei figli e di quant'altro sia idoneo a rilevare la sussistenza di quel radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia». Non è certo la cittadinanza a stabilire il legame con un territorio, ma piuttosto la sussistenza di legami effettivi con lo Stato membro di esecuzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festival di Treia. L'indicazione del ministro Sacconi

## Piano triennale sul lavoro Meno vincoli alle imprese

Maria Carla De Cesari

TREIA. Dal nostro inviato

«Siamo pronti a presentare un piano triennale per il lavoro. Abbiamo bisogno di meno regole, di regole diverse, per evitare che la ripresa sia senza occupazione».

Il ministro Maurizio Sacconi, con un videomessaggio registrato, ha inaugurato il primo Festival del lavoro, organizzato dai consulenti (Consiglio nazionale e fondazione studi) a Treia, città di impianto medioevale in provincia di Macerata. «Dobbiamo liberare il lavoro per liberare i lavoratori». Il ministro chiarisce l'obiettivo, che dovrebbe essere il contraltare dell'azione per garantire la libertà d'impresa: «Dobbiamo eliminare i tanti pesi che inibiscono lo sviluppo del lavoro. Mi

dacalisti. «I consulenti del lavoro - ha detto il presidente del Consiglio nazionale, Marina Calderone, riprendendo un'espressione utilizzata dal ministro - hanno un'anima sociale perché il nostro obiettivo è promuovere il lavoro etico, nel rispetto delle regole e dei diritti. Siamo in 27.400 professionisti, gestiamo 7 milioni di rapporti di lavoro, il nostro mestiere interagire ogni giorno con gli imprenditori, i sindacalisti e i lavoratori. Per sviluppare lavoro occorre senz'altro cancellare gli adempimenti inutili».

Calderone, che oltre a essere presidente dei consulenti del lavoro è anche al vertice del Cup (il comitato che riunisce gli ordini) ha rivendicato per i professionisti un ruolo centrale per «progettare» il futuro. E futuro significa, prima di tutto, creare occupazione. Un modo, o un presupposto è una maggiore trasparenza del mercato formativo. Dove oggi sono carenti il collegamento con le esigenze del mondo produttivo e l'orientamento. «Molte lauree, come quella in scienze della comunicazione - ha affermato Calderone - sono fabbriche di illusioni».

E dagli imprenditori presenti al dibattito è arrivato il monito a curare i saperi tecnici. Da un'indagine della fondazione studi, che ha interrogato un campione di 2.700 consulenti del lavoro, emerge che nelle poche imprese - quelle di piccole dimensioni - dove si è tornati ad assumere la figura cercata era, per oltre il 30% dei casi, quella dell'operaio e, per quasi il 20%, quella dell'operaio specializzato.

Le altre questioni, accanto alla formazione, sono il costo del lavoro e le strettoie delle regole «inutili». Temi su cui i consulenti, da Treia, vogliono fornire un utile programma di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### LA PRESIDENTE

Calderone: la nostra categoria ha un'anima sociale. L'obiettivo è promuovere l'occupazione

riferisco, prima di tutto, all'illegalità, ma anche alla logica del conflitto e del centralismo regolatorio».

Il piano è stato preparato anche sulla base delle proposte formulate dai consulenti del lavoro che - ha ringraziato Sacconi - ci hanno fornito utili indicazioni in questi due anni».

Il festival organizzato dai consulenti punta a declinare la riflessione sul lavoro dal punto di vista del diritto, dell'economia, dell'occupabilità, del welfare, fino agli adempimenti.

Il palcoscenico è Treia, dove i professionisti hanno "occupato" la città: teatro, pinacoteca, sale nobili dei palazzi ospitano fino a sabato dibattiti e work shop tra giuravvisti, politici, imprenditori, sin-

Regole Ue. In Gazzetta il decreto legge

## Minimi al tabacco con veto europeo

Marisa Marraffino

L'Unione europea apre le porte alla concorrenza nel mercato delle sigarette italiane. A stabilirlo la sentenza della Corte di giustizia del Lussemburgo, che ieri con la decisione C-571/08 ha bocciato l'imposizione di un prezzo minimo di vendita al minuto. Per la Corte europea la normativa italiana (articolo 1, comma 486 della 31/04) è in contrasto con la direttiva 95/59/Ce, che sancisce il principio secondo cui i produttori e gli importatori sono liberi di fissare i prezzi massimi di vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati. L'imposizione di un prezzo minimo equivarrebbe, infatti, a distorcere la concorrenza tra i produttori e a compromettere la libertà del mercato. Per i giudici del Lussemburgo, l'obiettivo del-

la lotta al consumo del tabacco, invocato dall'Italia per sostenere l'imposizione di un prezzo minimo, potrà essere raggiunto attraverso lo strumento della libera determinazione dell'imposizione fiscale. Tuttavia, si affretta a precisare la Corte, attraverso la scure del fisco non si potrà alterare la libera concorrenza del mercato, vanificando per questa via lo scopo della direttiva comunitaria. Le accise, infatti, non potranno essere modulate in modo da contrastare soltanto alcuni produttori. L'imposizione fiscale dovrà in ogni modo rispettare il principio della libera concorrenza del mercato: gli Stati potranno soltanto vietare la vendita del tabacco lavorato a prezzi inferiori a quelli di costo, oltre alle imposte, ma non potranno «com-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per ragioni sostitutive

## Impiego a termine con più flessibilità

Andrea Carli  
Maria Rosa Gheido

La Corte di giustizia europea allenta i vincoli del contratto a termine. Secondo i giudici di Lussemburgo (sentenza C-98/09) non è contrario alla clausola n. 8 dell'Accordo quadro europeo il contratto, stipulato per ragioni sostitutive, che non contiene il nome del lavoratore sostituito. Il caso riguardava una lavoratrice di Poste italiane. Nel contratto l'azienda aveva inserito una clausola di durata determinata, senza indicazio-

ne del nome del lavoratore sostituito né la causa della sostituzione. La lavoratrice a giudizio chiedeva che la clausola fosse dichiarata illecita. L'obbligo di inserire nel documento queste informazioni è previsto dalla legge 230/62: il contratto di lavoro si considera in principio a tempo indeterminato, ma è possibile inserire un termine nell'ipotesi di sostituzione di lavoratori assenti. In questo caso, tuttavia, occorre indicare non solo il nome del lavoratore sostituito ma anche la causa della sostituzione.

promettere la libertà di determinazione del prezzo».

Suggerimento che il Governo ha subito recepito. La sentenza, infatti, arriva lo stesso giorno in cui approda in Gazzetta Ufficiale (n. 145) il decreto legge sui tabacchi, licenziato dal Governo la scorsa settimana ed entrato in vigore proprio ieri per "sterilizzare" almeno in parte l'impatto della bocciatura dei giudici comunitari.

Il provvedimento d'urgenza prevede, infatti, l'aumento fino al centoquindici per cento dell'accisa dovuta per le sigarette che hanno un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta. In sostanza sarà l'accisa a intervenire per scongiurare corse al ribasso dei prezzi delle sigarette. Ribassi considerati da sempre un pericolo per la salute del fumatore e allo stesso tempo per il gettito dell'Erario.

Con le stesse motivazioni il decreto legge n. 94/10 aumenta anche l'accisa del tabacco trinciato utilizzato per le sigarette «fai da te».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ne. Il passo successivo è nella direttiva 1999/70, che vieta un arretramento del livello della tutela dei lavoratori. Infine il decreto legislativo 368/01 ha abrogato la legge 230 prevedendo l'obbligo di indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per l'apposizione del termine. Secondo la Corte Ue questa modifica non è un arretramento nel livello di tutela riguardando una categoria circoscritta. La clausola 8 non ha applicazione diretta ma spetta al giudice del rinvio interpretare la normativa in modo conforme allo scopo perseguito dall'Accordo quadro. In tal senso la Cassazione (sentenza 15770/10) ha ritenuto valido il contratto a termine pur in assenza dell'indicazione nominativa dei sostituiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA